



## COME FUNZIONA IL FONDO PER LE VITTIME DELLA STRADA (FGVS)

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) è operativo dal 12 giugno 1971. È amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla **Consap** con l'assistenza di un apposito Comitato composto da rappresentanti del **Ministero dello Sviluppo Economico**, del **Ministero dell'Economia** e delle **Finanze**, di

Consap, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

### QUANDO OPERA

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (acronimo: FGVS), provvede a risarcire dei danni causati da:

- **veicoli** (o natanti. La Rca non gestisce solo i veicoli) **non identificati**, per i danni alla persona e alle cose (con una franchigia di Euro 500,00, ma solo se si siano verificati anche danni gravi alla persona in genere, superiori a 45 giorni di prognosi). In di assenza di danni gravi alla persona, il danno a cose non viene risarcito.
- **veicoli non assicurati**, per danni alla persona e alle cose senza alcuna franchigia
- ( indipendentemente dal tipo di lesioni alla persona)
- veicoli **assicurati con imprese fallite** o poste in **liquidazione coatta amministrativa**, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli **rubati** o comunque posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio Economico Europeo (cioè dai paesi della Unione Europea, con l'aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni. Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e alle cose.
- **veicoli esteri con targa non corrispondente** o non più corrispondente allo stesso veicolo. Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e i danni alle cose.

Il FGVS risarcisce, inoltre, i **sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro** da **veicoli** ivi **immatricolati** che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, **che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.**

### I MASSIMALI

Il FGVS risarcisce fino ad € 5.000.000,00 per danni a persona per ogni sinistro ed € 1.000.000,00 per danni a cose per ogni sinistro (è il massimale di legge); in tutti gli altri casi, il danno è risarcito nei limiti dei massimali di legge previsti per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

### COME ACCEDERE AL FONDO.

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata con raccomandata a/r sia alla Consap S. p. A., presso la sede legale di Roma, in Via Yser 14, 00198, e sia alla cosiddetta "**Impresa Designata**", cioè una compagnia di assicurazioni designata all'incirca ogni tre anni dall'IVASS (ex SVAP) e individuata in base al luogo di accadimento del sinistro. Sarà infatti questa l'impresa che gestirà il sinistro e liquiderà il danno.

## IMPRESE DESIGNATE

Eccole Regione per Regione:

**Marche e Puglia:** Allianz S. p. A. (Sede Legale - già RAS) L. go Ugo Irneri, 1 - 34123 TRIESTE Numero Verde : 800.55.33.99

**Lazio, Basilicata e Calabria:** Generali Italia S. p. A. (Sede Legale e Direzione Generale) Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

**Veneto, Friuli-VeneziaGiulia, Campania e Lombardia:** Generali Italia S. p. A. (Sede Legale e Direzione Generale) Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

**Toscana, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise**

Il link:



<http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada>